

**REGOLAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 26 luglio 1999

ARTICOLO 1

E' costituito il "**GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**" di Vimercate, cui possono aderire i cittadini di ambo i sessi.

Il Comune di Vimercate individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Il Gruppo opera nell'ambito delle attività di Protezione Civile e svolge attività di prevenzione, prevenzione e soccorso secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 225/92 istitutiva della Protezione Civile.

Lo scopo primario del Gruppo è la salvaguardia delle persone e delle cose, senza fini di lucro o di vantaggi personali, secondo quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 266/91 (Legge quadro sul volontariato) e interviene su richiesta del Sindaco.

ARTICOLO 2

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione da parte del Sindaco e del Collegio Direttivo, previa partecipazione assidua alle attività del Gruppo per un periodo di 3 mesi.

Ad ammissione avvenuta, il Volontario sarà ammesso a seguire i lavori del Gruppo. In seguito, sentite le sue richieste e valutate le sue esperienze personali e lavorative, sarà inserito, dal Collegio Direttivo, in una squadra e/o gruppo di lavoro.

Dell'esito positivo dovrà essere data comunicazione scritta al Sindaco e all'interessato, copia della quale resterà affissa all'Albo, in sede, per almeno 30 giorni.

Ad ogni Volontario sarà affidata la divisa ufficiale, che dovrà essere conservata e mantenuta in buono stato e restituita integra in caso di dimissione o espulsione dal Gruppo.

Il Volontario ammesso sarà munito di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica.

Il Gruppo ha l'obbligo di assicurare i Volontari contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 266/91.

ARTICOLO 3

Il Sindaco è il Responsabile del Gruppo e nomina fra i componenti dello stesso, su proposta dell'Assemblea, un Coordinatore che ha la responsabilità del Gruppo nell'attività di Protezione Civile. Potrà essere nominato Coordinatore un Volontario con almeno 1 anno di appartenenza al Gruppo. Il Coordinatore dura in carica quanto il mandato del Sindaco e può essere dallo stesso rimosso.

ARTICOLO 4

Il Coordinatore del Gruppo è competente a:

- presiedere il Collegio Direttivo;
- nominare un suo sostituto al quale delegare, in caso di suo impedimento, ogni sua funzione;

- assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità dei partecipanti al Gruppo;
- curare, al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del Gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori utili ai fini della Protezione Civile.

Il Coordinatore del Gruppo può individuare, altresì, all'interno dei componenti del Collegio Direttivo, figure cui attribuire la responsabilità o la gestione di gruppi di lavoro o specifici incarichi per l'organizzazione razionale di settori di attività.

Ogni nomina dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato e controfirmata per accettazione, copia della quale resterà affissa all'Albo, in sede, per almeno 30 giorni.

Le nomine dei responsabili di settore dovranno essere comunicate al Sindaco.

ARTICOLO 5

Fanno parte di diritto dell'Assemblea tutti i Volontari iscritti al Gruppo.

I compiti dell'Assemblea sono:

- proporre al Sindaco una rosa di nomi per la nomina del Coordinatore;
- eleggere i componenti del Collegio Direttivo;
- esprimere un parere preventivo su scopi, finalità e scelte di grande importanza per la vita del Gruppo, da sottoporre all'approvazione del Comitato Comunale di Protezione Civile.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno e per le occasioni sopra descritte, nonché su decisione del Coordinatore o su richiesta di almeno 10 Volontari.

Di ogni convocazione sarà data comunicazione con almeno 15 giorni di preavviso e con relativo ordine del giorno.

Di ogni riunione dovrà essere redatto il relativo verbale; lo stesso dovrà essere controfirmato dal Coordinatore, o suo delegato alla presidenza dell'Assemblea, e dal segretario dell'Assemblea stessa, soggetto questo nominato di volta in volta dal Coordinatore. Il verbale resterà affisso all'Albo, in sede, per almeno 30 giorni.

L'Assemblea sarà valida se saranno presenti almeno il 50% + 1 degli iscritti. In seconda convocazione si considera valida l'Assemblea se presenti almeno 1/3 degli iscritti.

Tutte le decisioni che l'Assemblea sarà chiamata a prendere saranno ritenute approvate se votate dalla maggioranza (50% + 1) degli aventi diritto, in prima convocazione e dalla maggioranza (50% + 1) dei presenti in seconda convocazione.

ARTICOLO 6

Fanno parte del Collegio Direttivo il Coordinatore e quattro Volontari eletti dall'Assemblea fra gli iscritti, con almeno un anno di fattiva partecipazione alle attività del Gruppo.

Il mandato dei componenti il Collegio Direttivo ha durata biennale.

Dell'elezione e della relativa nomina sarà data comunicazione per iscritto al Sindaco e agli interessati, copia della quale sarà affissa all'Albo, in sede, per almeno 30 giorni.

Ogni componente il Collegio Direttivo potrà essere destituito, ad insindacabile parere del Coordinatore, se venissero a mancare i presupposti che hanno dato origine alla nomina o per palese disinteresse verso il compito assegnato.

Dell'avvio del procedimento teso alla destituzione viene data immediata comunicazione all'interessato, il quale potrà chiedere che le motivazioni poste a base del procedimento sanzionatorio e le proprie controdeduzioni siano discusse dall'Assemblea, all'uopo convocata dal Coordinatore, e solo in caso di parere conforme di quest'ultimo organo, il Coordinatore adotta il provvedimento di destituzione. Tale provvedimento viene comunicato al Sindaco.

Compito del Collegio Direttivo, nella sua interezza, è affiancare il Coordinatore nella guida del Gruppo ed, allo scopo, potranno essere individuate al suo interno figure cui attribuire la responsabilità di gruppi di lavoro o specifici incarichi per la gestione razionale di settori di attività, quali:

- responsabile amministrativo;
- responsabile per la gestione dei materiali e delle strutture in dotazione;
- responsabile operativo per il coordinamento sul campo di situazioni di emergenza sia reali che simulate e per il coordinamento dei contatti tra le squadre e gruppi di lavoro.

In caso di individuazione delle presenti figure il Coordinatore avrà cura di indicare con proprio atto il contenuto dell'incarico e l'ambito di responsabilità.

E', altresì, compito del Collegio Direttivo vigilare sull'etica comportamentale del singolo Volontario, sia nell'espletamento delle specifiche mansioni, sia nei rapporti interpersonali all'interno del gruppo e, nel caso si rendesse necessario, comminare i provvedimenti previsti dal successivo art. 14.

Il Collegio Direttivo si riunirà almeno una volta al mese o, per motivi urgenti, con cadenza più ravvicinata, su richiesta del Coordinatore o di un singolo componente.

Di ogni riunione si darà preavviso agli interessati di almeno 5 giorni prima; meno per i casi più urgenti.

Della stessa dovrà essere redatto il relativo verbale che, controfirmato dal Coordinatore o suo delegato alla presidenza e da un componente dell'ufficio di segreteria con funzione di segretario, sarà inserito in un apposito fascicolo e potrà essere visionato da ogni Volontario su richiesta scritta.

ARTICOLO 7

All'inizio d'ogni anno, in base alle disponibilità economiche (stanziamenti comunali, donazioni, ecc.), dovrà essere redatto un piano acquisti.

Il suddetto piano acquisti sarà predisposto dal Collegio Direttivo.

Il piano acquisti dovrà essere sottoposto, per la relativa approvazione, all'Assemblea, convocata allo scopo. Ad approvazione avvenuta, dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio e vincolante dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile e lo stesso non potrà subire variazioni sostanziali.

E' compito del Collegio Direttivo (o in caso di istituzione, del responsabile amministrativo) la stesura di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, ambedue da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Una copia dovrà essere inviata per conoscenza al Sindaco e ai componenti il Comitato Comunale di Protezione Civile, e quest'ultimo dovrà esprimere un parere, come stabilito all'art. 6 del Regolamento Comunale per la Protezione Civile.

Il piano, con le relative variazioni, dovrà restare affisso all'Albo, in sede, per tutto il periodo di validità.

A conclusione dell'iter suesposto si può procedere agli acquisti in programma secondo la normativa vigente.

Tutti i movimenti con i relativi giustificativi di spesa dovranno essere annotati su apposito registro e controfirmati dal Coordinatore e dal responsabile amministrativo, se istituito.

Resta inteso che per ogni acquisto o variazione di spesa occorre dare tempestiva comunicazione al responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Allo scopo di migliorare la gestione dei fondi, sarà aperto un conto corrente bancario su cui destinare i fondi comunali e le eventuali donazioni.

Hanno accesso al conto corrente bancario solo il Coordinatore e il responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, con l'obbligo della firma congiunta.

ARTICOLO 8

Il Coordinatore, con proprio atto, potrà istituire un Ufficio di Segreteria al quale demandare i seguenti compiti:

- l'acquisizione, la catalogazione e la gestione dei dati relativi ai Volontari;
- l'acquisizione, la catalogazione e la gestione dei dati degli Enti, delle Associazioni e di tutte le realtà con cui il Gruppo mantiene contatti;
- l'acquisizione, la catalogazione e la gestione degli atti che interessano la vita interna del Gruppo;
- la gestione dei registri contabili, da cui rilevare la situazione economica del Gruppo, nonché l'acquisizione e la conservazione dei giustificativi di spesa.

ARTICOLO 9

I Volontari sono addestrati a cura della Regione Lombardia – Servizio di Protezione Civile – e della Prefettura della Provincia di Milano, tramite tecnici dei settori regionali del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dalla Regione – Servizio di Protezione Civile – e dal Prefetto della Provincia di Milano tra gli Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

ARTICOLO 10

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 11

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e alto senso del decoro.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcun'attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

I Volontari sono altresì tenuti a:

- partecipare in modo assiduo ai lavori di gruppo;
- portare a termine gli incarichi assegnati con serietà e dedizione;
- rispettare il riserbo sulle azioni del Gruppo che non debbono essere divulgate.

ARTICOLO 12

Ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 613/94, nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazioni d'emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro: al Volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile è garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al Volontario è garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del Datore di lavoro e al Datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato dal Dipartimento della Protezione Civile, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge;
- il rimborso delle spese sostenute: al Gruppo spetta, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 613/94, il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tabelle in vigore.

ARTICOLO 13

Il Coordinatore è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

ARTICOLO 14

Il Coordinatore del Gruppo, in caso di infrazioni ai precetti discendenti dal presente Regolamento, applica, su parere conforme del Collegio Direttivo, le sanzioni di seguito riportate:

- un richiamo verbale;
- un successivo richiamo scritto;
- una sospensione di 2 mesi dalle attività del Gruppo;
- l'espulsione dal Gruppo.

Dell'avvio del procedimento, teso all'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'espulsione, viene data immediata comunicazione all'interessato, il quale potrà chiedere che le motivazioni poste a base del procedimento sanzionatorio e le proprie controdeduzioni siano discusse dall'Assemblea, all'uopo convocata dal Coordinatore, e solo in caso di parere conforme di quest'ultimo organo, il Coordinatore adotta il provvedimento.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 26 luglio 1999, n. 66, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 29 luglio 1999 al 13 agosto 1999.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento nella seduta del 4 agosto 1999, atti n. 88.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 16 agosto 1999 al 31 agosto 1999.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 1 settembre 1999.